

(N. 2277)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 novembre 1957 (V. Stampato n. 3202)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1957

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentito, per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) Per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza L. 40.000.000

b) Per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza L. 60.000.000

c) Per spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza — Indennità di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza L. 40.000.000